

Relazione illustrativa

Disposizioni in materia di requisiti di accesso e incarichi dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 1/2009

La presente proposta modifica la disciplina relativa ai requisiti di accesso e agli incarichi dei direttori della struttura operativa della Giunta regionale contenuta nella l.r. 1/2009, al fine di garantire la coerenza con i principi sanciti dalla normativa nazionale e in particolare quelli di cui all'articolo 19 del d. lgs. 165/2001.

Si dà inoltre adeguato riscontro alle istanze promosse dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, in sede di Giudizio di Parifica sul rendiconto della Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2019 ed in sede istruttoria sul rendiconto della Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2020, provvedendo alla ricollocazione dei direttori nella dotazione organica della Giunta regionale, al contempo definendone il relativo trattamento economico da parte della Giunta regionale, ai sensi del vigente CCNL Area Dirigenza, Funzioni Locali.

Si illustrano di seguito le modifiche contenute nei singoli articoli della proposta:

L'art. 1 apporta un correttivo di carattere tecnico al comma 1 dell'art. 13 della l.r. 1/2009, espungendo dalla disposizione il riferimento alla dotazione organica dei direttori.

L'art. 2 modifica il comma 1 dell'art. 14 della l.r. 1/2009 precisando come solo la figura del direttore generale sia collocata al di fuori dell'organico dei dirigenti. Viene inoltre integrato il comma 4 dello stesso articolo per prevedere ulteriori requisiti di accesso all'incarico di Direttore generale e di direttore, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 19 del d.lgs. 165/2001. Si modifica inoltre il comma 5 del medesimo art. 14, al fine di adeguare, sotto il profilo della collocazione nella dotazione organica dei dirigenti, la figura di Avvocato generale a quella dei direttori della Giunta.

L'art. 3 modifica il comma 1 dell'art. 15 e inserisce il comma 1 bis, allo scopo di distinguere la durata del contratto di lavoro del Direttore generale e quella dei direttori. Viene inoltre introdotta una modifica al comma 2 dell'art. 15, al fine di dare evidenza alla riconduzione del trattamento economico dei direttori della Giunta regionale nell'ambito delle disposizioni contrattuali di cui al vigente CCNL Funzioni Locali, fermo restando la competenza della Giunta regionale alla concreta definizione dei relativi parametri retributivi, sia per il Direttore generale che per i direttori. Si introduce inoltre un correttivo di carattere tecnico al comma 4 del medesimo art. 15.

L'art. 4 modifica il comma 1 dell'art. 16, in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1 bis in tema di durata dei contratti di direttore della Giunta regionale.

L'art. 5 apporta un correttivo di carattere tecnico al comma 1 dell'art. 18 bis della l.r. 1/2009 espungendo dalla disposizione il riferimento alla dotazione organica dei direttori.

L'art. 6 introduce disposizioni transitorie, in ordine alla vigenza delle modifiche sul trattamento economico dei direttori di cui all'art. 15, comma 2.

L'art. 7 dispone l'entrata in vigore anticipata della proposta.